

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08028/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2021, proposto da

Laura Berardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Scaramella e Michele Mirante, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 4;

contro

Roma Capitale, Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

nei confronti

Silvia De Vita, Elena Sarno e Giulia Di Fruscia, tutte non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n, repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 adottata dal Dipartimento

Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la *“procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”*

- dell’allegato A annesso alla suddetta determina, denominato *“graduatoria finale* e dell’allegato B, annesso alla suddetta determina denominato *“elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”*, nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 783 con punti 14,06900 anziché nella posizione 129 con punti 17,06900 e, specificatamente, nella misura in cui l’odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3 del Bando relativo alla *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018, non si è vista attribuire nella graduatoria finale allegato A e nell’allegato B il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo all’ *“inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”*;

- di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali, a quelli di cui innanzi cogniti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che la ricorrente impugna la graduatoria finale in epigrafe, deducendone l'illegittimità nella parte in cui non le è stato riconosciuto il punteggio per titoli di servizio pari a 3 punti che, invece, le spetterebbe ai sensi all'art. 3 del relativo bando, in relazione all'essere costei inserita nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di "*educatore di asilo nido*" n. 314 del 2010, come da costei dichiarata nella relativa domanda di partecipazione alla procedura;

Ritenuto, ad un primo esame e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, che la ricorrente - diversamente da quanto dedotto dall'amministrazione comunale resistente - abbia fornito in giudizio un valido principio di prova del possesso del vantato titolo professionale, versando in atti l'estratto del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con l'amministrazione resistente il 15 luglio 2010 proprio per il citato profilo di "*educatore di asilo nido*", da cui è, infatti, possibile desumere il suo "*posiziona(mento) nella graduatoria Municipale per incarichi di breve negli asili nido*";

Ritenuto, dunque - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare - che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento ai soli fini di ordinare all'amministrazione capitolina di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame del *curriculum* della candidata, accertando, anche sulla base dell'ulteriore

documentazione che costei sarà in grado di reperire, se quest'ultima risulti effettivamente inserita nella citata graduatoria n. 314 del 2010 o altra equipollente; Ritenuto, infine, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che nella graduatoria impugnata precedono la ricorrente, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale di Roma Capitale - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con successivo onere a carico della parte istante di depositare il presente mezzo di gravame, unitamente alla prova del perfezionamento della prescritta notifica per integrazione, nel successivo termine perentorio di quindici giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di un riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, del *curricula* della ricorrente.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 aprile 2022, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO